

SANZIONI CILA IN SANATORIA art. 16 bis L.R. 23/2004

Con la **L.R. 5/2021** (20 maggio 2021, in vigore dal **4 giugno 2021**) sono cambiati gli importi della **sanzione della CILA** e la descrizione delle casistiche di cui all'**art. 16 bis L.R. 23/04**:

- Sanzione di **1.000 euro** ai sensi del **comma 1 e comma 2**.
- Sanzione di **333 euro** (riduzione di 2/3) ai sensi **del comma 1**, solo nel caso in cui la CILA sia presentata spontaneamente in corso d'esecuzione delle opere (e anche se non espressamente scritto nel testo di legge, detta riduzione è applicabile solo se non vi sono procedimenti/accertamenti in corso, come da ratio in merito alla "spontaneità").
- Sanzione di **500 euro** ai sensi del **comma 3**, nei seguenti casi:
 - i. **Let. a) comma 3** - Mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.
 - ii. **Let. b) comma 3** - Mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013.
- Sanzione di **516 euro** ai sensi del **comma 4 bis**, nei seguenti casi:
 - iii. Qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, **e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione**. L'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.

Nota:

il comma 4 dell'art. 16 bis L.R. 23/2004 si riferisce alla sanzione pecuniaria applicata (e calcolata come il doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, con un minimo di euro 1.000) dal Servizio Abusi, su interventi NON SANABILI ordinariamente realizzabili con CILA.

**IL CONTROLLO DELLE CILA IN SANATORIA, NONCHÉ DELLA RELATIVA SANZIONE
È DI COMPETENZA DELLA S.O. VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA PRODUTTIVA/RESIDENZIALE**